



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA N. 2013 DELL'ANNO 2018

FRA

ROSANNA CLAUDIA LEONARDI

E

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Oggi 03/05/2018 9.37 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Tomasi, sono comparsi:
per la parte ricorrente ROSANNA CLAUDIA LEONARDI: l'avv. PUZZO LAURA MARIA oggi
sostituito dall'avv. VENTAROLA
per la parte convenuta MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA: nessuno.

Il procuratore della ricorrente chiede di depositare copia della domanda di mobilità per l'a.s.
2018/2019, nonché certificato di morte della suocera.

Il giudice ammette la produzione documentale poiché sopravvenuta, salva ogni valutazione sulla
rilevanza.

Il giudice,

rammentata la giurisprudenza, secondo cui in tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la
legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se
il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel
novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi,
trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), mentre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i controinteressati non è, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del
danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non
deve attuarsi la rimozione (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. N. 988/2017; V. altresì *mutatis mutandis*
ex Cass. 28036/2013),



ritenuto necessario integrare il contraddittorio con i controinteressati, da individuarsi nei docenti partecipanti alle procedure di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito territoriale di sede per l'a.s. 2016/2017 (CCNI 8.4.2016 e OM 241/2016) e per l'a.s. 2017/2018 (CCNI 11.4.2017 e O.M. 221/2017),

letto l'art. 101 c.p.c., ordina alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati;

ritenuto di non autorizzare la notifica del ricorso ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, essendo tale modalità non idonea a garantire la conoscenza dell'atto ai controinteressati con certezza equivalente a quella garantita dai modi ordinari (cfr. Cass. SU n. 14571/2007: *“le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari”*);

invita la ricorrente a chiedere autorizzazione alla notifica per pubblici proclami al Presidente del Tribunale ex art. 150 c.p.c.

Fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 11.9.2018 ore 12.30, disponendo che il contraddittorio venga integrato nei confronti dei controinteressati nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c.

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Laura Tomasi)

